

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Servizio Fitosanitario Regionale

**PRIME INDICAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/2031
RELATIVO AL NUOVO REGIME FITOSANITARIO.**

Dal 14 Dicembre 2019 si applica in tutti gli stati membri dell'Unione europea il Reg. UE n. 2016/2031 *'relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante'* (d'ora in avanti 'il regolamento'), che introduce il nuovo regime fitosanitario dell'Unione Europea .

Le novità introdotte dal nuovo Regolamento sono molte: questa nota cerca di fornire utili informazioni e descrive le novità più rilevanti che devono essere obbligatoriamente applicate da tutte le Autorità competenti e da tutti gli Operatori dal 14 dicembre 2019.

1 Il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP)

Il Reg. UE n. 2016/2031 stabilisce che molte categorie di operatori professionali (OP) nel campo delle piante, prodotti vegetali ed altri oggetti derivati dai prodotti vegetali debbano essere registrati in un 'Registro ufficiale degli operatori professionali' e che tali operatori per spostare molte tipologie di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti debbano essere autorizzati ad emettere un passaporto delle piante.

Che cosa è il RUOP?

Il RUOP è il **Registro Ufficiale degli Operatori Professionali** a cui devono essere iscritti gli operatori professionali che svolgono le seguenti attività:

a) gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante sulla base degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dell'articolo 73, dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'articolo 79, paragrafo 1, e dell'articolo 80, paragrafo 1 del reg. UE n. 2016\2031;

b) gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89 del reg. UE n. 2016\2031 ;

c) gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati di cui agli articoli 100, 101 e 102 del reg. UE n. 2016\2031 ;

d) gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi di cui all'articolo 98 o a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 99 che forniscono informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55, che introducono piante, produzioni vegetali o altri oggetti in zone di frontiera ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, o dell'art. 56 del reg. UE n. 2016\2031 o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate, a meno che tali operatori non figurino in un altro registro ufficiale accessibile alle autorità competenti;

e

e) gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d), se richiesto da un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 53, paragrafo 2, o dell'articolo 54, paragrafo 2 del reg. UE n. 2016\2031 (in genere in caso di ritrovamento di un focolaio di un organismo nocivo da quarantena e di istituzione di una zona delimitata per tale ON).

Tutti gli operatori professionali vivaisti devono essere registrati nel RUOP, tranne quelli che cedono esclusivamente e direttamente piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad utilizzatori finali non operatori professionali attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza.

Con l'iscrizione al Registro all'operatore viene rilasciato il codice RUOP. Sulla base di quanto definito dal Ministero dell'Agricoltura, in Toscana il codice RUOP ha la seguente struttura: IT-09-00000.

Gli operatori professionali già registrati nel Registro ufficiale dei produttori (RUP) oppure solo autorizzati ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 214\05 sono stati trasferiti d'ufficio nel RUOP. A tutti loro è stata inviata una comunicazione via PEC della registrazione e del codice RUOP che gli è stato attribuito e che deve essere indicato sui passaporti delle piante da loro emessi.

2 L'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante

Quali sono i requisiti necessari per rilasciare i passaporti delle piante?

Per l'operatore professionale vivaista l'iscrizione al RUOP è il requisito base per poter svolgere la propria attività, ma non sufficiente: per poter spostare (es. vendere) le piante da impianto e i vegetali che lo richiedono, è necessaria anche l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante.

L'operatore registrato al RUOP che è autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale (SFR) ad emettere passaporti delle piante è definito OPERATORE AUTORIZZATO.

Gli operatori professionali già in possesso dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 214\05 hanno ricevuto la conferma dell'autorizzazione anche ai sensi della nuova normativa unitamente alla comunicazione della registrazione al RUOP e dell'attribuzione del nuovo codice RUOP.

Per essere autorizzato all'emissione dei passaporti delle piante l'operatore professionale registrato al RUOP deve:

a) possedere le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all'articolo 87 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1 del reg. UE n. 2016\2031 , gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;

b) disporre di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli articoli 69 e 70 del reg. UE n. 2016\2031.

La richiesta di autorizzazione all'emissione dei passaporti delle piante deve essere presentata al Servizio fitosanitario regionale.

Per poter emettere un passaporto l'operatore autorizzato deve:

Controllare (visivamente) a cadenza regolare lo stato di salute delle merci, in particolare prima del rilascio di un passaporto fitosanitario.

Tenere un registro di questi controlli nonché delle misure prese in caso di sospetto o di infestazione rilevata di un organismo nocivo particolarmente pericoloso (e conservare queste registrazioni per almeno tre anni).

L'operatore autorizzato è tenuto a:

Rilevare e sorvegliare i punti all'interno dei processi aziendali che rappresentano un rischio fitosanitario.

- Conservare per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti.

Impartire una formazione adeguata al personale che partecipa all'esecuzione degli esami di cui sopra, al fine di garantire che possieda le conoscenze necessarie per effettuare tali esami.

Quando si deve emettere il passaporto delle piante?

Il passaporto delle piante deve essere emesso ogni volta che le piante vengono spostate all'interno del territorio dell'Unione europea.

A questa regola ci sono delle eccezioni:

- 1) non si emette passaporto per lo spostamento di piante fra siti della stessa azienda posti a breve distanza;
- 2) non si emette passaporto se la pianta da passaporto (PP) è ceduta ad un utilizzatore finale. Tuttavia anche in questo caso è necessario emettere passaporto se la vendita viene effettuata tramite contratti a distanza o se è richiesto un passaporto per Zone Protette (ZP).

Una delle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento è relativa alle piante da passaporto: sono da passaporto tutte le piante da impianto.

Le piante da impianto sono definite dal Regolamento come "*piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate*". In questa definizione rientrano tutte le piante vive ornamentali, fruttifere, ortive, officinali, aromatiche, forestali, etc... in zolla, in vaso o a radice nuda. Pertanto un produttore vivaista deve emettere il passaporto per tutte le piante che movimentata verso altri operatori professionali.

Gli operatori professionali già autorizzati come produttori vivaisti ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 214\05 ma senza autorizzazione all'emissione del passaporto (es. coloro che producono solo *Cupressus* spp. *Ligustrum* spp., *Cactaceae*, ecc. che fino al 14 dicembre 2019 non sono da passaporto) per continuare a commercializzare le piante devono avere richiesto ed ottenuto tale autorizzazione.

Come è fatto il nuovo passaporto?

Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione contiene gli elementi seguenti:

- a) la dicitura «Passaporto delle piante» nell'angolo superiore destro, in italiano e in inglese (Plant Passport) separate da una barra obliqua (/);

b) la bandiera dell'Unione europea nell'angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero;

c) la lettera «A», seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon e, facoltativamente, il nome della varietà;

d) la lettera «B», seguita dal codice RUOP dell'operatore che emette il passaporto;

e) la lettera «C», seguita dal codice di tracciabilità. Il codice di tracciabilità è definito dalla normativa come *"un codice alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale"*. Il Ministero ha previsto che il codice di tracciabilità sia costituito da 2 parti:

- una parte comunicata dal SFR con lettera PEC costituita dalla sigla della provincia in cui ricade il Centro Aziendale (es. Pistoia = PT) e dal numero progressivo del Centro Aziendale (es. 001);

- una parte definita dall'azienda vivaistica, a discrezione dell'operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante.

Pertanto il codice di tracciabilità utilizzato da un Operatore Autorizzato con un solo Centro Aziendale sito in Provincia di Pistoia ha la seguente struttura: PT 001 xxxxxx (il numero e la struttura delle "x" è scelto dall'azienda).

ATTENZIONE: l'articolo 83 comma 2 del Reg. 2016/2031 prevede che in deroga all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1 del Reg. 2016/2031;

b) non appartengono a tipi o specie figuranti in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 dell'art. 83 del Reg. 2016/2031.

Questo aspetto verrà ulteriormente disciplinato da un Reg. della Commissione in corso di pubblicazione, per cui il codice di tracciabilità dovrà essere sempre inserito sul passaporto per tutte le piante "legnose". Ne consegue che solo le piante erbacee (es. *Poinsettia*, *Geranium*, *Dendratema*, ect...) possono beneficiare della deroga sul codice di tracciabilità sopra detta.

f) la lettera «D», seguita da:

1) il nome del paese terzo di origine della pianta (es. Cina),

o

2) il codice di due lettere dello Stato membro dell'Unione di origine (es. IT se è originario dell'Italia, FR se è francese, etc...)

Questa lettera deve essere utilizzata nei casi di commercio tal quale delle piante: piante acquistate e rivendute senza alcuna trasformazione o variazione (es. aziende commerciali).

Le lettere **A**, **B**, **C**, **D** fanno parte integrante del passaporto, per cui devono essere sempre presenti sul passaporto.

Vengono mantenuti 2 tipi di passaporto:

- passaporto normale (PP), sopra descritto;

- passaporto per zone protette (PPZP o PZPP).

Quest'ultimo ha la stessa struttura del passaporto normale (PP) con le seguenti variazioni:

a) la dicitura «**Passaporto delle piante-ZP**» nell'angolo superiore destro, in italiano e in inglese (Plant Passport — PZ);

b) sotto la dicitura «**Passaporto delle piante-ZP**», i nomi scientifici degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o, in alternativa, i codici specificamente attribuiti a tali organismi nocivi (es. ZPb2, etc...).

c) alla lettera «D», in caso di sostituzione del passaporto delle piante di cui all'articolo 93, paragrafi 1 e 2, il numero di registrazione dell'operatore professionale che aveva rilasciato il passaporto delle piante iniziale.

Inoltre il Reg. UE 2016/2031 prevede che:

“Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa, purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto. Il passaporto delle piante è facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate sono inalterabili e durature.”

Pertanto etichette già presenti sulle piante possono essere utilizzate anche per apporvi il passaporto, purché i dati di quest'ultimo siano chiaramente distinguibili dalle altre informazioni.

La norma non prevede dimensioni minime del passaporto, ma deve essere “*facilmente visibile e chiaramente leggibile*”.

Dove si mette il passaporto?

Il passaporto delle piante si deve apporre sull'unità di vendita delle piante. L'unità di vendita è definita dal Regolamento come “*la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto*”. Il lotto a sua volta è definito come “*una serie di piante identificabili in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti che fa parte di una partita*”.

Pertanto il passaporto delle piante nella pratica deve essere emesso:

- sulla singola pianta;

oppure

- su un gruppo/lotto di piante omogeneo nella sua composizione, nella sua origine e in altri elementi pertinenti purché sempre chiaramente identificabile.

Esempi di un gruppo/lotto di piante omogeneo:



Se le piante ... sono trasportate in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio, contenitore".

L'apposizione del passaporto sui documenti fiscali NON è più sufficiente.

Cosa si deve fare dei passaporti che si ricevono?

Il Reg. UE 2016/2031 non prevede nulla per i passaporti delle piante ricevuti da un'azienda. Si ritiene che non vadano rimossi dal luogo in cui sono apposti.

Unica eccezione è costituita dai passaporti delle piante oggetto di scambi puramente commerciali disciplinati dall'art. 93 del Regolamento. In questo caso è previsto che i passaporti ricevuti devono essere conservati per 3 anni.

E' possibile effettuare la sostituzione di un passaporto?

Si, è possibile, il Reg. 2016/2031 lo regola all'articolo 93.

Sono previste due casistiche :

1- per sostituire il passaporto delle piante rilasciato inizialmente per una unità di vendita;

2- per una unità di vendita che viene divisa in due o più unità, in questo caso l'operatore autorizzato responsabile di tali nuove unità di vendita rilascia nuovi passaporti che sostituiscono il passaporto emesso per l'unità iniziale.

In questi casi il passaporto delle piante PP o ZP, è rilasciato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- registrazione dei passaporti emessi per ogni unità di vendita
- assenza di organismi nocivi e organismi nocivi di ZP
- le caratteristiche delle piante interessate sono invariate.

I passaporti che sono stati sostituiti, o il loro contenuto, devono essere conservati per almeno tre anni.

3 La tracciabilità

Il Reg. UE 2016/2031 all'art. 69 individua precisi obblighi di tracciabilità a carico degli operatori professionali:

1. Un operatore professionale al quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano prescrizioni o condizioni a norma del reg. UE n. 2016\2031 registra i dati che gli consentono di identificare per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto fornita gli operatori professionali che l'hanno fornita.

2. Un operatore professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano prescrizioni o condizioni a norma del reg. UE n. 2016\2031, registra i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali ai quali è stata fornita.

3. Qualora un operatore autorizzato rilasci un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1 del reg. UE n. 2016\2031, tale operatore garantisce, al

fine di assicurare la tracciabilità ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la registrazione dei seguenti dati in relazione al suddetto passaporto delle piante:

- a) se del caso, l'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita in questione;
- b) l'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita;
- c) informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante.

4. Gli operatori professionali conservano i dati registrati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per almeno tre anni dalla data in cui sono stati loro forniti o essi hanno fornito la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione.

L'obbligo di "tracciabilità" cosa comporta?

I La modalità di realizzazione della "tracciabilità" delle piante è posta a carico dell'operatore autorizzato, che deve registrare i movimenti in entrata ed in uscita di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti.

Nel caso del rinvenimento di una fitopatia, la "tracciabilità" ha lo scopo di poter identificare con la maggiore precisione possibile, il luogo di produzione della pianta malata. Più è precisa l'informazione e più localizzati saranno (almeno in prima battuta) i controlli fitosanitari e le eventuali misure di distruzione o blocco della movimentazione dei lotti sospetti.

La norma prevede che il Servizio Fitosanitario può rilasciare l'autorizzazione all'uso del passaporto al vivaista solo se è soddisfatta la seguente condizione: *"dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità"*.

Questa condizione si ritiene soddisfatta se sono rispettati almeno i seguenti requisiti minimi:

- 1) disponibilità di documenti fiscali con i dati che consentono di identificare per ogni unità di vendita le piante cedute e quelle acquisite;
- 2) registrazione dei passaporti emessi per ogni unità di vendita. Per ogni passaporto emesso deve essere registrato:
 - identificativi dell'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita (cliente);
 - specie vegetale;
 - tipo di passaporto emesso (PP, PPZP);
 - codice di tracciabilità, se richiesto;
 - nel caso di commercio di piante tal quale, i dati del cliente che ha fornito le piante.

Questa registrazione può essere effettuata:

- 1) direttamente sui documenti fiscali che rimangono in azienda;
o
- 2) allegata ai documenti fiscali che rimangono in azienda;
o
- 3) effettuata su un registro definito dall'azienda da cui siano facilmente desumibili i dati sopra riportati.

Inoltre la norma prevede una **"tracciabilità interna"** all'azienda. Ai sensi dell'articolo 70 è necessario che "l'operatore professionale istituisca sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante all'interno e tra i loro siti di produzione".

Come tutta la tracciabilità anche questa è posta a carico del vivaista.

4 Altre informazioni

Cosa non c'è più della vecchia normativa con l'entrata in vigore del Reg. UE 2016/2031?

Alcune cose che attualmente sono presenti, con la nuova normativa scompaiono:

- 1) scompare il "numero progressivo" dei passaporti. Con la nuova normativa non c'è più numero progressivo dei passaporti;
- 2) scompare il "numero delle piante" riportato sul passaporto;
- 3) scompare l'attuale "Registro dei vegetali" o "Registro dei passaporti";
- 4) scompare il passaporto RP;
- 5) non sarà più consentito l'uso del passaporto semplificato (art. 28 del D.Lgs. 214/2005), che attualmente può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei.

Documento di commercializzazione (DDC) e Documento del fornitore (DDF) ci sono ancora?

Nulla cambia per i DDC emessi per le piante ornamentali e per i DDF delle piante da frutto e ortaggi.

Si deve continuare ad emetterli direttamente sui documenti fiscali o allegati ad essi e a registrarli sugli appositi registri.

5 Allegato

Esempio di Passaporti PP




xxxxx / Plant Passport¹

- A xxxxx²
- B XX³ – xxxxx⁴
- C xxxxx⁵
- D XX⁷ 0 8



xxxxx / Plant Passport¹

- A xxxxx²
- B XX³ – xxxxx⁴
- C ^{5,6}
- D XX⁷ 0 8



xxxxx / Plant Passport¹

- A xxxxx²
- B XX³ – xxxxx⁴
- C xxxxx⁵
- D XX⁷ 0 8



xxxxx / Plant Passport¹

- A xxxxx²
- B XX³ – xxxxx⁴
- C xxxxx⁵
- D XX⁷ 0 8

I numeri in indice 1, 2, 3, 4, 5 ...non hanno riferimento.



A xxxxx²

B XX³ – xxxxx⁴

C xxxxx⁵

D XX⁷°8



6




A xxxxx²

B XX³ – xxxxx⁴

C xxxxx⁵

D XX⁷°8



6



A xxxxx²

C xxxxx⁵

B XX³ – xxxxx⁴

D XX⁷°8

I numeri in indice 1, 2, 3, 4, 5 ...non hanno riferimento.

Esempi di Passaporti per Zone Protette (ZP)




xxxxxx – XX / Plant Passport – PZ¹
xxx⁹

A xxxxx²
B XX³ – xxxxx⁴
C xxxxx⁵
D XX⁷°⁸





⁶



xxxxxx – XX / Plant Passport – PZ¹
xxx⁹


A xxxxx²
B XX³ – xxxxx⁴

C  ^{5,6}
D XX⁷°⁸




xxxxxx – XX / Plant Passport – PZ¹
xxx⁹

A xxxxx² B XX³ – xxxxx⁴ C xxxxx⁵ D XX⁷°⁸



xxxxxx – XX / Plant Passport – PZ¹
xxx⁹

A xxxxx² B XX³ – xxxxx⁴ C xxxxx⁵ D XX⁷°⁸



⁵

I numeri in indice 1, 2, 3, 4, 5 ...non hanno riferimento.



xxxxx-XX/
Plant
Passport – PZ¹

xxx⁹

- A xxxxx²
- B XX³ – xxxxx⁴
- C xxxxx⁵
- D XX⁷°8



6



xxxxx-XX/
Plant
Passport – PZ¹

xxx⁹

- A xxxxx²
- B XX³ – xxxxx⁴
- C xxxxx⁵
- D XX⁷°8



xxxxx-XX/
Plant
Passport – PZ¹

xxx⁹

- A xxxxx² B XX³ – xxxxx⁴
- C xxxxx⁵ D XX⁷°8



xxxxx-XX/
Plant
Passport – PZ¹

xxx⁹

- A xxxxx² C xxxxx⁵
- B XX³ – xxxxx⁴ D XX⁷°8



6

I numeri in indice 1, 2, 3, 4, 5 ...non hanno riferimento.